



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI MILANO

SEZIONE 32

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	MARTORELLI	RAFFAELE	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	CORDOLA	MICHELE	Giudice
<input type="checkbox"/>	SANTAMARIA AMATO	GAETANO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 161/2016
depositato il 12/01/2016

- avverso la sentenza n. 5189/2015 Sez:17 emessa dalla Commissione Tributaria
Provinciale di MILANO
contro:

difeso da:
NORO STEFANO
VIA ROMA N. 26 28041 ARONA

proposto dall'appellante:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO

Atti impugnati:
PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n° T9BIRLP00079/2014 IRPEF-ALTRO
2006
PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n° T9BIRLP00079/2014 IRPEF-ALTRO
2007
PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n° T9BIRLP00079/2014 IRPEF-ALTRO
2008

SEZIONE

N° 32

REG.GENERALE

N° 161/2016

UDIENZA DEL

14/12/2016 ore 09:30

N°

6908/2016

PRONUNCIATA IL:

14-12-2016

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

15-12-2016

Il Segretario

L'Assistente
(G. Ronco)
[Signature]

L'atto di Irrogazione Sanzioni impugnato, tra origine dalla notifica dell'atto in data 5 luglio 2013 al Sig. _____, per le annualità dal 2006 al 2008, sulla base delle risultanze riportate nel PVC redatto dalla GdF il 29 settembre 2011 in merito alla presunta detenzione di capitali presso la HSBC di Ginevra in quanto il suo nominativo risultava inserito nella cd lista Falciani .

L'Ufficio ha contestato le sanzioni previste dall'art.5. Commi 4 e 5. del DL. 167/90 pro tempore vigente, per violazione degli obblighi previsti dalla normativa in materia di monitoraggio fiscale, quale omessa compilazione del quadro del RW della dichiarazione dei redditi ed ha irrogato, ai sensi degli artt. 12 e 16 del D.Lgs. 472/1997, la sanzione amministrativa pecuniaria di € 183.100.32 per le dichiarazioni relative agli anni di imposta dal 2006 al 2008.

In data 20 gennaio 2015, l'Ufficio con provvedimento di autotutela annullava l'aumento del 25% previsto dall'art 12 comma 1 del Dlgs 472/97 di € 37.181.72, in quanto non era più sanzionata la violazione relativa all'omessa compilazione della sezione III del quadro RW.

Il contribuente ricorreva tempestivamente contro il provvedimento di irrogazione chiedendone standone l'annullamento per i motivi meglio esposti in ricorso.

In particolare eccepiva la nullità dell'atto di violazione e falsa applicazione art.12 D.L. 78/2009 conv. in L. 102/2009, in quanto l'Agenzia aveva sanzionato le annualità dal 2006 al 2008, notificando il primo Atto di Contestazione in data 5 luglio 2013 avvalendosi del raddoppio dei termini per gli accertamenti previsto dall' art. 12 D,L. 78/2009. Nella fattispecie nessuna evasione era stata contestata al ricorrente e quindi nessuna proroga può essere applicata.

L'Ufficio si costituiva in giudizio eccependo la legittimità e fondatezza dell'avviso di accertamento, ritenendo di fatto le richieste della controparte prive di pregio per i motivi meglio indicati in atti.

In particolare con riferimento all'inapplicabilità della presunzione prevista dall'art.12 del D.L. 78/2009 sulla retroattività del raddoppio dei termini richiamava la giurisprudenza della Corte Costituzionale ord del 24.7.2000 e Cass sent. 2221 del 3 1.1.2011 secondo la quale il legislatore poteva emanare norme retroattive purchè trovassero adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza, nel caso in esame lo scopo era quello di arginare la tendenza di distrarre in Paesi a fiscalità privilegiata ingenti patrimoni.

La CTP di Milano riteneva il ricorso fondato.

L'art.12 comma 2 bis e 2 ter., D.L. n.78/2009, come modif. con L. conv. n.102/2009, assegnando all'Amministrazione termini raddoppiati per l'esecuzione di verifiche fiscali a carico di contribuenti titolari di illegittime disponibilità finanziarie all'estero, era norma di carattere sostanziale e non meramente processuale, andando ad incidere direttamente sul rapporto fiscale corrente tra il cittadino e lo Stato. Il disposto di cui all'art.3 D.Lgs. n.212/2000 vietava la proroga dei termini di prescrizione e di decadenza; pur essendo norma ordinaria — astrattamente derogabile da una norma successiva di pari rango, secondo i principi di gerarchia delle fonti — nondimeno, esprimeva un principio di ordine generale, in forza del quale il menzionato art.12 doveva essere interpretato quale norma regolatrice di casi futuri. Ne derivava che la norma in esame non poteva che disporre per il futuro, regolando situazioni temporalmente ancorabili in momenti successivi alla sua entrata in vigore.

W 1)

L'ufficio impugnava la su indicata decisione rilevando che vi era stata una erronea interpretazione dell'art.12 comma 2 bis e comma 2 ter del D.L. n. 78 del 2009. Infatti secondo i primi giudici la norma non avrebbe avuto efficacia retroattiva e quindi sarebbe stata applicabile solo a partire dall'annualità 2009, ossia dall'annualità in corso al momento della sua entrata in vigore. E poiché l'atto di contestazione prima e l'atto di irrogazione di sanzioni riguardavano le annualità del 2006,2007,2008 risultava superato secondo la CTP il termine decadenziale previgente con conseguente illegittimità dell'atto di irrogazione di sanzioni impugnato.

Tale interpretazione non era corretta in quanto la disposizione in esame non aveva carattere sostanziale ma si trattava di norma natura procedimentale come stabilito da costante orientamento in tema di legittimità. Tale natura era stata più volte ribadita da Circolari dell'Amministrazione Finanziaria dove era stata ribadita l'applicazione retroattiva agli anni di imposta precedenti al 2009, proprio in ragione della natura procedimentale di detta norma.

In tal senso il dettato normativo dell'art. 12 nel disciplinare i termini per l'emissione dei provvedimenti impositivi e sanzionatori fa espresso riferimento alle norme indicative nel termine ordinario prevedendo il raddoppio dei termini per la particolare fattispecie di emersione di attività economiche e finanziarie detenute in paesi aventi regimi fiscali privilegiati.

Il legislatore secondo l'Ufficio era pienamente legittimato ad emanare norme retroattive purchè trovassero adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non fossero in contrasto con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti. In tal senso il raddoppio dei termini previsto dall'art. 12 comma 2 DL n. 78/2009 trovava giustificazione nell'esigenza di porre un argine alla diffusa tendenza a distrarre ingenti capitali da sottrarre alla legittima imposizione nello stato italiano, in paesi a fiscalità privilegiata. Esigenza che il suo fondamento costituzionale nell'assicurare l'effettiva capacità contributiva di ogni soggetto. Peraltro l'emanazione di una norma con efficacia retroattiva non era una eccezione nel sistema nel sistema fiscale e per altro verso sarebbe stato incongruo che il legislatore avesse voluto porre rimedio a tali violazioni solo per il futuro. Anche la sentenza della Corte Costituzionale 247 del 25.7.2011 aveva stabilito che il raddoppio dei termini operava sul piano procedimentale.

Confermava la fondatezza dei presupposti soggettivi ed oggettivi dell'atto impugnato, con particolare riguardo alla sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle sanzioni.

Si costituiva il contribuente contestando l'assunto dell'Ufficio precisando che il regime presuntivo introdotto dalla disposizione in esame, atteneva alla fattispecie sostanziale e non al procedimento; l'efficacia temporale era dunque regolata dall'art. 3 legge n. 212/2000 e non soggiaceva alla regola *tempus regit actum*. Riproponeva tutte le questioni di merito già dedotte in primo grado e concludeva per la conferma della sentenza impugnata.

Ad avviso di questa CRT l'appello non è fondato e la sentenza impugnata merita conferma. L'art.12, commi 2 bis e 2 ter, D.L. n.78/2009, come modif. con L. conv. n.102/2009, assegnando all'Amministrazione termini raddoppiati per l'esecuzione di verifiche fiscali a carico di contribuenti titolari di illegittime disponibilità finanziarie all'estero, è norma di carattere sostanziale e non meramente processuale, andando ad incidere direttamente sul rapporto fiscale corrente tra il cittadino e lo Stato.



Il disposto di cui all'art. 3 D.Lgs. n.212/2000 vieta la proroga dei termini di prescrizione e di decadenza; pur essendo norma ordinaria -astrattamente derogabile da una norma successiva di pari rango, secondo i principi di gerarchia delle fonti- nondimeno, esprime un principio di ordine generale, in forza del quale il menzionato art. 12 deve essere interpretato quale norma regolatrice di casi futuri.

Ne deriva che la norma in esame non può che disporre per il futuro, regolando situazioni temporalmente ancorabili in momenti successivi alla sua entrata in vigore. Di conseguenza per tutti gli esercizi fiscali in contestazione risulta superato il termine decadenziale previgente, con conseguente illegittimità dell'atto di accertamento e della conseguente sanzione. Considerata la particolarità della vicenda si ritiene giusta la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Commissione conferma la sentenza di primo grado. Compensa le spese.

Milano 14.12.2016

Il presidente est.

